*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 110° — Numero 220

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 29 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1675.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale, con sede in San Gimignano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di San Gimignano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge stessa;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale, con sede in San Gimignano (Siena), di cui alle premesse è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;
tre membri eletti dal consiglio comunale di San Gimignano;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 31 luglio 1903.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1969*
*Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 211.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **572.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santissima Trinità », con sede in Sora.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Frosinone in data 22 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santissima Trinità » di Sora, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provve-

deva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 31 agosto 1939;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santissima Trinità », con sede in Sora (Frosinone), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Frosinone;

due membri eletti dal consiglio comunale di Sora;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 31 agosto 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1969*
*Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 210.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1969.

**Ricostituzione del collegio centrale arbitrale presso la Opera nazionale combattenti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, numero 1100, concernente l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 16 settembre 1926, n. 1607;

Visti l'art. 2 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, sulla disciplina dei rapporti tra l'Opera nazionale combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242, contenente modificazioni dell'ordinamento dell'Opera nazionale combattenti;

Visto l'art. 2 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i poteri di vigilanza;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1965, al registro n. 5, foglio n. 58, con il quale è stato costituito il collegio centrale arbitrale dell'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1965-1968;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto collegio per il successivo quadriennio 1969-1972;

Visto le designazioni del Ministero di grazia e giustizia e del presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale combattenti per il quadriennio 1969-1972, è costituito nel modo seguente:

*Presidente*:

Passanisi dott. Franco, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione.

*Membri effettivi*:

Chiofalo dott. Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Iannitti Piromallo dott. Francesco, consigliere della suprema Corte di cassazione;

Binelli dott. Sergio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Damiani dott. Antonio, esperto;

Bixio dott. Mario, esperto.

*Membri supplenti*:

Tripepi dott. Luigi, consigliere della suprema Corte di cassazione;

Mastropasqua dott. Francesco, consigliere di Stato;

Siniscalchi dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Beghi dott. Carlo, esperto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Esso avrà effetto dal 1° gennaio 1969.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1969

SARAGAT

VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969*
*Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 119*

**(7719)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

**Sostituzione di un membro di diritto del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'istituto postelegrafonici;

Visto l'art. 140 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre successivo, registro n. 74 Ufficio riscontro poste, foglio n. 100, relativo alla costituzione, per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1968, registro n. 38 Ufficio riscontro poste, foglio n. 335, recante integrazioni alla composizione del consiglio di cui sopra;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio stesso dell'ing. Matteo Fariello, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, perchè collocato a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Michele Principe è stato nominato direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dal 30 maggio 1969 il dott. Michele Principe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, fa parte del consiglio di amministrazione dello Istituto postelegrafonici, quale membro di diritto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

MAZZA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1969*
*Registro n. 34 Poste, foglio n. 248*

(7718)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1969.

**Autorizzazione alla S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR. », con sede in Milano, ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sullo ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1962, 3 dicembre 1963, 22 aprile 1968 e 29 marzo 1969, con i quali la S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR », con sede in Milano, via Bezzi n. 3, fu autorizzata ad istituire ed esercitare in Lucernate di Rho (Milano) un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le istanze in data 3 e 30 ottobre 1968, con le quali la società suddetta ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare il proprio magazzino generale rispettivamente con un'area scoperta della superficie di metri quadrati 4900 circa e con un capannone della superficie di mq. 800 circa, da adibire la prima al deposito di merci estere, ed il secondo al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 1097 e n. 1098 del 4 dicembre 1968, con le quali la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle richieste;

Visti i documenti allegati alle predette istanze e, in particolare, le relazioni di perizia e le planimetrie — vistate dal competente ufficio del genio civile — relative all'area scoperta e al capannone di nuova costruzione;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO. GE.MAR», con sede in Milano, via Bezzi n. 3, è autorizzata ad ampliare il magazzino generale esercitato in Lucernate di Rho con un'area scoperta recintata della superficie di mq. 4900 circa da adibire al deposito di merci estere ingombranti e pesanti in genere e di merci estere omogenee e di facile riconoscimento racchiuse in contenitori metallici, e con un nuovo capannone, della superficie di mq. 800 circa, da adibire al deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nell'area e nel capannone di cui all'art. 1 si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. Società generale magazzini raccordati « SO.GE.MAR » deve prestare per l'esercizio del suddetto magazzino è elevato da lire 9.000.000 (novemilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salve successive determinazioni.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1969

*p. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
LATTANZIO

*p. Il Ministro per le finanze*
FADA

(7600)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1969.

**Approvazione del piano territoriale paesistico dell'intero territorio del comune di Assisi.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1954, con il

quale l'intero territorio del comune di Assisi veniva soggetto alle disposizioni della citata legge n. 1497 del 1939, e considerata l'opportunità di sottoporre il territorio medesimo alle normative di un piano territoriale paesistico;

Visto il progetto di piano territoriale paesistico all'uopo redatto dalla soprintendenza ai monumenti ed alle gallerie dell'Umbria;

Considerato che il progetto medesimo è stato pubblicato a cura del sindaco del comune interessato mediante affissione all'albo comunale e contemporaneo deposito nella segreteria per un periodo di mesi tre;

Viste le duecentocinquantaquattro opposizioni, prodotte dagli interessati nei confronti del sopracitato progetto di piano; di cui dieci, qua appresso elencate, sono state accolte: Andreoli Madre Rosalia, Brunori Giuseppe, Ciambella Adelio, Maccabei Giovanni e Belluccia Antonia, Mencarelli Giulio ed altri, Minciarelli Giovanni, Rovignioni Vincenzo ed altri, Sensi e Rossi, Stoppini Francesco, Tosti Giuseppe; altre trentuno sono state parzialmente accolte, e precisamente quelle presentate dai signori: Antonini Rodolfo, Associazione medie e piccole industrie, Avanzolini Costanzi Lea, Bastianini Giuseppe, Bazzoffia Vittorio, Bianconi Giunio, Buini (fratelli), Caloisi Luigi ed altri, circolo A.C.L.I., Costanzi Giovanna, Di Pasquale Alberto e Salei Antonio, Discepoli Egisto e Barbabietola Cleonte, Fregola (fratelli), Istituto beneficienza, Laurenci Giustina, Linguaglossa Antonio, Malizia Francesco, Malizia Francesco, Malizia Gina, Malizia Maria, Malizia Sandra, Mecatti Domenico, Mencarelli Adelio, Minciarelli Gabriele, Pampanini Franco, Partito democrazia cristiana, Rondoni Terzo, Siena don Luigi, Tosti Francesco, Vaccai Giuliano, Venarucci Francesco ed altri; e le restanti duecentotredici più sotto elencate, sono state respinte: Alessandretti Angelo, Alessandretti Francesco, Alessandretti Gaspare, Alessandretti Livio, Antonini Dante ed altri, Antonini Mariano, Antonini Ulderico, Arditi Giuseppe, Ascani Salvatore, Baldini Filvio, Baldoni Antonio, Baldoni Francesco, Baldoni Ida, Baroni Giulio, Bartolucci Alberto ed altri, Battistelli Domenico (Rivotorto), Battistelli Domenico (Capodacqua), Battistelli Francesco, Battistelli Luigi, Battistelli Mariano, Battistelli Orlando, Bazzoffia Giulia, Bazzoffia Lorenzo, Becchetti Giuseppe, Belardoni Bruno, Belardoni Gino, Bellucci Fabio, Bianchi Antonio, Boschetti Ferdinando e Carloforti Elvira, Bovi Angelo, Bovi Pietro, Brizianelli Vincenzo e G. Battista, Broccatelli Giuseppe, Brunelli Guglielmo, Brunacci Adele in Fortini, Busti Domenico, (S. Maria degli Angeli), Busti Domenico e Gasparrini Carlo, Busti Giuliana, Busti Giuseppe, Busti Lanfranco, Busti Massimo, Busti Massimo ed altri, Busti Natalia, Busti Ponziano, Busti Tito, Busti e Gasparrini (Società), Cannelli Francesco, Cannelli Giulio, Cappucci Primo, Cardelli Giovanni, Carli Giulio, Carloforti Costantini Clelia, Carloforti Isabella, Carloforti Maria ed altri, Carloni Cesare, Casagrande Antonio, Catanossi don Rufino, Cavallucci Francesco, Cavallucci Giovanni, Cavanna Vincenzo, Centonnini Marina, Cerasa Adolfo e Domenico, Ciambruschi Primo, Cianchetta Romeo, Cianetti Attilio, Cioccoloni Lello, Coluccio Giovanna, Ciucciomini Giuseppe, Ciucciomini Ortolana Assunta, Correrella Giuseppe e Stefanelli Marco, Costantini Antonio Italo, Costanzi Clara, Costanzi Gianfranco, Costanzi Gino, Costanzi Giorgio, Costanzi de Bonis Flaminia, Costanzi Decio, Costanzi M. Vittoria, Curia vescovile di Assisi, Dionigi Francesco, Discepoli Egisto e Barbabietola Cleonte, Donnini Biagio, Donnini Ester, Donnini Mario e Aldebrando, Draoli Paris, Elisei Antonio, Elisei Aristide, Elisei Egisto, Elisei Enrico, Elisei Francesco, Elisei Igino, Elisei Marcello, Elisei Mario, Elisei Primo, Elisei Gino e Cannelli Gilda, Ente comunale di assistenza, Falaschi G. ed altri, Falcinelli Enzo, Falcinelli Enzo e Mario, Falcinelli Vittorio, Fanelli Oreste, Farelli Orlando, Farinelli Carlo ed altri, Farinelli Carlo, Farinelli Isidoro, Felice Marsilio, Ferroni Diego, Ferroni Lorenzo, Filippini Finan, Filippucci Roberto, Fornaci Briziarelli, Franchi Giampiero, Galli Virgilio, Gambacorta Sante, Gambacorta Savino, Gambini Luigi, Gasparrini Carlo, Gasparrini Enrico, Gasparrini Villelmo e Pacioselli Elena, Giorgetti Enrico e Francesco, Giorgi Luigi, Giorgi Onorato, Grasselli Gino e Mariano, Gualdi Tiberio, Gubbiotti Assunta, Guidi Giacomina, Hotel Giotto, I.B.A.S., Yung Thea Maria, Lanari Ezechiele, Lazzari Ernesta Ponti, Lazzari Geo, Leggio Mary, Lombardi Zeffira, Luchini Maria, Maccabei Giovanni ed altri, Mancini M. Grazia, Marconi Carlo, Marconi Giuseppina, Marconi Vittorio, Mariani Eleutario, Marcucci Antonio, Marini Bruna vedova Fioravanti, Mariottini Vincenzo, Marzi Bruno, Massucci Alessandro, Mazzoli Antonio, Mazzoli Nazzareno, Mazzoli Pietro, Mencarelli Giulio e Orlando, Migliosi don Otello, Migliosi Vittorio, Migliosi Vittorio, Minciarelli Chiara, Moccia Isaia, Monacchia David, Montagnoli Celestino ed altri, Montagnoli Celestino ed altri, Montalbetti Lidia, Morelli M. Vittoria, Moretti Carlo, Moretti Osvaldo ed altri, Ottaviani Lorenzo, Ottaviani Luigi e Baciucco Rosa, Pacciarini Mario, Pagliacci Maria, Pampanoni Mariano, Parrocchia Rivotorto, Parrocchia S. Giovanni Battista, Pasquini Benedetto, Passeri Mario e Pubblico Onorato, Passeri Raniero, Piatti Barbara, Piuchi Adelaide, Pippi Gaspare, Pizziconi Riccardo ed altri, Polticchia Giulia, Protasi Antonio, Pugliese Cardelli Vita, Rafia Giovanni, Ragni Giulio, Regni Angela, Ricci Giovanni, Riccioni Vittoria, Rio Francesco e Tanara Ernesta, Rosignoli Emilio, Rossi Lanciotto, Rossi Leandro, Rossi Novello, Salmareggi Agostino (eredi), Santucci Franco e Orlando, Scatolini Giuseppe, Seminario regionale Pio XI, Sergiacomi Carlo, Stoppini Carmela e Mary, Stoppini Giulio, Tardioli Antonio, Tardioli Fabio, Tarpanelli Adelmo, Tini Giuseppe ed altri, Tini Gabriele e Teopista, Tofi Anna, Tofi Villelma in Bartolini, Tofi Villelma, Tomassini Igino, Tomassini Irma ed altri, Tomassini Maria, Turrioni Rosa, Venarucci Antonio, Vincenti Gino, Volpi Mario;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1964 con il quale, a norma dell'art. 24 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, è stata istituita una apposita commissione per l'esame del piano territoriale paesistico dell'intero territorio del comune di Assisi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1965, con il quale la commissione predetta è stata confermata per l'esercizio finanziario 1965;

Vista la relazione in data 14 marzo 1967 con cui la commissione medesima, esaminato il piano, ha ritenuto di proporre che esso sia modificato nei termini di cui agli schemi di elaborato grafico e di regolamento allegati alla relazione stessa;

Ritenuto che il piano territoriale paesistico di Assisi, così modificato, appare idoneo a raggiungere i fini previsti dall'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Decreta:

E' approvato il piano territoriale paesistico dell'intero territorio del comune di Assisi nella redazione di cui all'elaborato grafico ed alle norme di regolamento allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1969

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
NATALI

(7738)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Robbiate.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Robbiate;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Robbiate;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i quadri panoramici, degradanti verso l'Adda, godibili dai punti di vista accessibili al pubblico delle strade riccamente alberate comprese nel territorio; l'abitato di Robbiate, le frazioni, le case sparse, le ville e le cascine costituiscono complessi di cose immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Robbiate ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord col territorio comunale di Imbersago, a est con la provincia di Bergamo e con l'Adda, a sud-est con il territorio comunale di Paderno d'Adda, di Verderio Superiore, con il territorio della provincia di Milano e ad ovest con il territorio comunale di Merate.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Robbiate provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

---

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como**

Convocata con lettera raccomandata 22 maggio 1968, n. 6326, si è riunita oggi 10 (dieci) giugno millenovecentosessantotto, alle ore 9 presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico, 82, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

ROBBIATE - Vincolo paesistico intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Il territorio del comune di Robbiate confina a nord col territorio comunale di Imbersago, a est con la provincia di Bergamo, e con l'Adda, a sud-est con il territorio comunale di Paderno d'Adda, di Verderio Superiore, con il territorio della provincia di Milano e a ovest con il territorio comunale di Merate.

(*Omissis*).

La commissione, con sei voti favorevoli e con l'astensione del sindaco, vota la proposta di vincolo dell'intero territorio comunale di Robbiate, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

**(7790)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Montanaso Lombardo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza

del 26 settembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona orientale verso l'Adda del territorio del comune di Montanaso Lombardo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Montanaso Lombardo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè appartiene al pittoresco ambiente del quadro panoramico del fiume Adda nella depressione ove scorre l'alveo naturale e quindi vagante del corso d'acqua, costituendo un continuo e vario quadro naturale panoramico, con alternarsi ondulato di boschi e di prati contornati da filari di pioppi; quadro godibile dalle strade e spazi pubblici compresi nella parte stessa del territorio: gli insediamenti di vecchi e misurati edifici nel centro abitato e delle cascine costituiscono gradevoli insieme di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona orientale verso l'Adda del territorio del comune di Montanaso Lombardo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: il bordo ovest della strada vicinale della cascina Bell'Italia, dal confine di Galgagnano alla cascina Lazzara, per poi seguire la roggia Vesca fino alla località Sabbione verso sud per poi seguire verso est il confine tra il foglio catastale 10 ed il foglio catastale 5 fino al Cavo Novo; per seguire poi il Cavo Novo verso sud fino al confine del comune di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Montanaso Lombardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 luglio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

**Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano**

Il 26 settembre dell'anno 1968, alle ore 9, nella biblioteca della soprintendenza ai monumenti di Milano e Lombardia, si è riunita, regolarmente costituita ai sensi di legge con inviti diramati il 26 agosto 1968, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) MONTANASO LOMBARDO - Vincolo della zona orientale del territorio comunale verso l'Adda.

(*Omissis*).

Il vise presidente propone allora di restringere la zona proposta, e ne precisa i confini come segue: il bordo ovest della strada vicinale della cascina Bell'Italia, dal confine di Galgagnano alla cascina Lazzara, per poi seguire la roggia Vesca fino alla località Sabbione verso sud per poi seguire verso est il confine tra il foglio catastale 10 e il foglio catastale 5 fino al Cavo Novo; per seguire poi il Cavo Novo verso sud fino al confine del comune di Lodi.

La commissione, dopo un ponderato esame della planimetria, propone di riconoscere il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punti 3 e 4, della zona così come sopra delimitata: il sindaco si dichiara favorevole, mentre si astengono dal voto il rappresentante degli agricoltori e quello degli industriali. La commissione pertanto con sei voti favorevoli e due astensioni riconosce il notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 della zona come sopra ristretta e indicata nel quadro di unione 1:10.000 dei fogli catastali del comune di Montanaso Lombardo.

**(7789)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1969.

**Autorizzazione alla Banca popolare pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pesaro, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di Marotta, frazione del comune di Mondolfo, e nel territorio dei comuni di Monteciccardo e Urbania.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 10 marzo 1948 e 1° aprile 1963, con i quali la Banca popolare pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pesaro, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di Gabicce a Mare (frazione del comune di Gabicce) e in quello dei comuni di Mombaroccio, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Tavoleto, Tavullia, Sassocorvaro, Pergola, Montefelcino, Pesaro e Fano, in provincia di Pesaro;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare pesarese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pesaro, con i propri decreti 10 marzo 1948 e 1° aprile 1963, di che in premessa, è estesa al territorio di Marotta, frazione del comune di Mondolfo e a quello dei comuni di Monteciccardo e Urbania (Pesaro).

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare pesarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1969

*Il Ministro*: COLOMBO

**(7627)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1969.

**Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965 riguardante la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 5, lettera *g*) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, contenente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti, in data 19 febbraio 1966; 28 luglio 1967; 20 febbraio 1968; 14 giugno 1968; 12 febbraio 1969 e 10 luglio 1969 contenenti modifiche al decreto sopracitato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad alcune modifiche, determinate dalla necessità di aggiornamento dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 31 marzo 1965 indicato nelle premesse, è modificato come segue:

TITOLO I

*Conservativi*

*A*) Antimicrobici:

E 200 Acido sorbico
E 201 Sodio sorbato
E 202 Potassio sorbato
E 203 Calcio sorbato

La dizione: «frutta candita finita, alla dose massima di 200 mg/kg (purchè l'impiego venga effettuato negli sciroppi) » è così modificata: « frutta candita finita, alla dose massima di 1000 mg/kg (purchè l'impiego venga effettuato negli sciroppi di canditura alla dose massima di 2000 mg/kg) ».

E 220 Anidride solforosa
E 221 Sodio solfito
E 222 Sodio bisolfito
E 223 Sodio metabisolfito
E 224 Potassio metabisolfito
E 225 Calcio metabisolfito

La dizione: « Vegetali per sott'aceti o sott'olii e preparazioni fermentate di cavoli o di cetrioli, 50 mg/kg (come residuo) », è così modificata: « Vegetali per sott'aceti o sott'olii o al naturale o in salamoia e preparazioni fermentate di cavoli e di cetrioli 50 mg/kg (come residuo) ».

*C*) Antiossidanti:

300 Acido L-ascorbico
301 Sodio L-ascorbato

La dizione: « Vegetali per sott'aceti o sott'olii, 0,2% », è così modificata: « Vegetali per sott'aceti e sott'olii o in salamoia, o al naturale 0,2% ».

TITOLO II

*Gelificanti ed addensanti*

E 330 Pectina

1) tipo a medi metossili, destinata alla preparazione di fruttini colati, può essere addizionata di sodio esametafosfato alla dose massima del 5%, calcolato sulla pectina, semprecchè nel prodotto alimentare finito il quantitativo di sodio esametafosfato non superi lo 0,075 %;

2) tipo a bassi metossili, destinata alla preparazione di marmellate per pasticceria da forno, può essere addizionata con pirofosfato tetrasodico alla dose massima del 35 %, calcolato sulla pectina, semprecchè nel prodotto dolciario finito il quantitativo di pirofosfato tetrasodico non superi lo 0,1 %.

I contenitori delle marmellate così trattate, che dovranno essere poste in commercio in confezioni non inferiori ad 1 kg, debbono riportare, ai sensi dell'art. 7, l'indicazione sia della pectina che del pirofosfato, nonchè la dicitura « da impiegare esclusivamente nella pasticceria da forno».

*Sodio esametafosfato*

Caratteristiche chimico-fisiche e di purezza.

Sostanza molto solubile in acqua e nei solventi organici.

$P_2O_5$ non meno di 67,5 %
As non più di 1 p.p.m.
Pb non più di 2 p.p.m.
$Fe_2O_3$ non più di 100 p.p.m.
$SO_4$ non più di 0,01 %.

326 - Farina di semi di carrube

Farina di semi di guar.

L'impiego è esteso alle salse alla dose massima dello 0,5 %.

Roma, addì 12 agosto 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

**(7757)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Conferma di sindaci effettivi e nomina di sindaci supplenti dell'Istituto per le case popolari - gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia.**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 2140 del 2 agosto 1969, i sigg.: rag. Antonio Virdis e rag. Ennio Satta, sono stati confermati sindaci effettivi e i sigg.: rag. Giovanni Maciucchi e rag. Aldo Ventola, sono stati nominati sindaci supplenti, dell'Istituto per le case popolari - gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda, con sede in Carbonia.

**(7697)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE

**Approvazione del piano di zona del comune di Cingoli**

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per le Marche in data 30 giugno 1969, n. 1947, è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo della edilizia economico popolare del comune di Cingoli (MC) ai sensi e per gli effetti della legge 10 aprile 1962, n. 167.

**(7561)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea**

Il dott. Restani Gherardo, nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) l'11 febbraio 1918, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Bologna il 27 giugno 1941.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito di consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Paolo Pietro Renato, nato a Carmiatto (Lecce) il 6 luglio 1936, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano il 10 novembre 1961.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

La dott.ssa Di Giuseppe Maria Rosalia, nata a Palermo il 2 aprile 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma in lingue e letterature e istituzioni europee conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 22 febbraio 1955.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

La dott.ssa Caprina Lidia, nata a Livorno il 21 novembre 1923, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Firenze il 25 novembre 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Firenze.

La dott.ssa Sole Milla, nata a Caldonazzo (Trento) il 12 agosto 1925, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 12 novembre 1951.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

**(7618)**

La dott.ssa Mazzi Carla nata a Castelvetro (Modena) il 5 aprile 1928, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Modena il 5 luglio 1956.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Modena.

La dott.ssa Lanza Lorenza nata a Cerea (Verona) il 6 settembre 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in matematica conseguito presso l'Università di Padova il 22 marzo 1949.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

La dott.ssa Papini Rosanna nata a Cellina (Varese) il 22 agosto 1928, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in matematica e fisica conseguito presso l'Università di Milano il 27 febbraio 1957.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

La dott.ssa Meschino Iride nata a Itri il 23 maggio 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'università di Napoli il 19 luglio 1952.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Morgera Giovanna nata a Cagliari il 6 aprile 1934, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Cagliari il 17 febbraio 1958.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

**(7694)**

Il dott. Piersanti Umberto nato a Urbino il 26 febbraio 1941, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Urbino il 9 febbraio 1966.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

La dott.ssa Micciché Rosalia Antonia nata a Palermo il 18 gennaio 1926, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 19 febbraio 1948.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

Il dott. Trerotola Antonio nato a Solofra (Avellino) il 29 febbraio 1916, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Napoli il 5 febbraio 1940.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dott.ssa Silvestrini Adina nata a Vicopisano (Pisa) il 7 marzo 1925, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 25 luglio 1949.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

La dott.ssa Torlai Maria Angela nata a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) il 15 luglio 1938, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Pisa il 21 febbraio 1963.
Se ne dà notizie ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

**(7695)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

**Corso dei cambi del 28 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 627,14 | 627,25 | 627,32 | 627,30 | 626,90 | 627,14 | 627,40 | 627,30 | 627,14 | 627,55 |
| $ Can. | 582,30 | 582,40 | 582 — | 582,50 | 581 — | 582,30 | 582,40 | 582,50 | 582,30 | 582,50 |
| Fr Sv. | 145,88 | 145,75 | 145,80 | 145,73 | 145,90 | 145,88 | 145,78 | 145,73 | 145,88 | 145,80 |
| Kr D. | 83,33 | 83,33 | 83,42 | 83,355 | 83,20 | 83,35 | 83,36 | 83,355 | 83,33 | 83,33 |
| Kr N. | 87,83 | 87,83 | 87,89 | 87,81 | 87,70 | 87,83 | 87,82 | 87,81 | 87,83 | 87,83 |
| Kr Sv. | 121,23 | 121,25 | 121,28 | 121,215 | 121,10 | 121,23 | 121,24 | 121,215 | 121,23 | 121,33 |
| Fol | 173,50 | 173,45 | 173,55 | 173,535 | 173,15 | 173,50 | 173,60 | 173,535 | 173,50 | 173,52 |
| Fr B | 12,48 | 12,47 | 12,46 | 12,4630 | 12,46 | 12,48 | 12,465 | 12,4630 | 12,48 | 12,48 |
| Franco francese | 113,18 | 113,18 | 113,20 | 113,17 | 113 — | 113,18 | 113,205 | 113,17 | 113,18 | 113,20 |
| Lst | 1495,05 | 1493,75 | 1494,40 | 1494 — | 1494,50 | 1495,05 | 1494,20 | 1494 — | 1495,05 | 1494,40 |
| Dm occ | 157,67 | 157,65 | 157,78 | 157,71 | 157,40 | 157,66 | 157,75 | 157,71 | 157,67 | 157,75 |
| Scell Austr. | 24,29 | 24,28 | 24,30 | 24,28 | 24,25 | 24,29 | 24,28 | 24,28 | 24,29 | 24,29 |
| Escudo Port. | 22,05 | 22,05 | 22,07 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,10 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| Peseta Sp. | 9 — | 9 — | 9,0150 | 9,001 | 9 — | 9 — | 9 — | 9,001 | 9 — | 9 — |

**Media dei titoli del 28 agosto 1969**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,675 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,25 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 84,65 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,05 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91,80 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,10 |
| » 5 % (Beni Esteri) | 91,525 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 99,65 |
| » » » » 1968-83 | 100,025 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 97,675 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,10 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,175 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,475 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 99,925 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 28 agosto 1969**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 627,35 |
| 1 Dollaro canadese | 582,45 |
| 1 Franco svizzero | 145,755 |
| 1 Corona danese | 83,357 |
| 1 Corona norvegese | 87,815 |
| 1 Corona svedese | 121,227 |
| 1 Fiorino olandese | 173,567 |
| 1 Franco belga | 12,464 |
| 1 Franco francese | 113,187 |
| 1 Lira sterlina | 1494,10 |
| 1 Marco germanico | 157,73 |
| 1 Scellino austriaco | 24,28 |
| 1 Escudo Port. | 22,075 |
| 1 Peseta Sp. | 9 — |

# MINISTERO DEL TESORO

## Revoca di accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Antonio Donini nel comune di Bologna, è stato revocato, con decreto ministeriale 6 agosto 1969, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la Direzione provinciale del tesoro di Reggio Emilia, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 8 agosto 1956.

(7693)

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Autorizzazione al comune di Picciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Picciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.096.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7894)

## Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1969, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.131.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7896)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Nomina di un componente supplente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 4 agosto 1969 il consigliere di legazione dott. Giuseppe Santoro è stato nominato componente supplente del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per il Ministero degli affari esteri e in sostituzione del consigliere d'Ambasciata dott. Giuseppe Jacoangeli.

(7617)

### Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 5483/1578, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Morelli Armando, nato il 9 aprile 1920 in San Severo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in San Severo, estesa mq. 220, riportata in catasto alla particella n. 25 ½ del foglio di mappa n. 111 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 21.

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 5484/1579, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Morelli Giuseppe, nato il 26 novembre 1902 in San Severo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in San Severo, estesa mq. 100, riportata in catasto alla particella n. 26 ½ del foglio di mappa n. 111 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 20.

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 5485/1580, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Naturale Antonietta, nata il 12 ottobre 1937 a San Severo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in San Severo, estesa mq. 550, riportata in catasto alla particella n. 156 ½ del foglio di mappa n. 72 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 1.

Con decreto ministeriale in data 19 maggio 1969, n. 5486/1581, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palermo Giuseppe, nato il 17 marzo 1929 in San Severo, della zona demaniale facente parte del tratturello « Ratino-Casone », tronco unico in San Severo, estesa mq. 140, riportata in catasto alla particella n. 37 ½ del foglio di mappa n. 111 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 43.

(7799)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1969 al 28 febbraio 1969 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 203/69, n. 234/69, n. 273/69, n. 317/69 e n. 364/69 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 Kg (1 u.c. = lire italiane 625) (1) |
|---|---|---|---|
| 10.06 | | Riso: | |
| | | A. greggio o semigreggio (non pilato): | |
| | | II. Riso semigreggio (non pilato): | |
| | ex 04 | a. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 | 2,278 |
| | ex 04 | b. altro . . . . . . . . | 2,578 |
| | | B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | |
| | | I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2: | |
| | 07 | a. Riso semilavorato: | |
| | | Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria . . . . . | 2,808 (2) |
| | | Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . | 4,368 (2) |
| | 11 | b. Riso lavorato a fondo: | |
| | | Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria . . . . . | 2,988 (2) |
| | | Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . | 4,648 (2) |
| | | II. altro: | |
| | 14 | a. Riso semilavorato: | |
| | | Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera. . . . | 3,486 (2) |
| | | Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . | 5,941 (2) |
| | 17 | b. Riso lavorato a fondo: | |
| | | Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera. . . . | 3,736 (2) |
| | | Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . | 6,365 (2) |

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dalla circolare a roneo UTCD/1968/92/Dog/54 del 31 gennaio 1968 (prot. n. 1007/UTCD), l'ammontare della restituzione va aumentato di 0,20 unità di conto per quintale di prodotto esportato.
(2) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5% al massimo di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5% la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale di rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 . . . . . . . . . . . | 2 |
| più di 10 e fino al 15 . . . . . . . . . . . | 4 |
| più di 15 e fino al 20 . . . . . . . . . . . | 6 |
| più di 20 e fino al 30 . . . . . . . . . . . | 15 |
| più di 30 e fino al 40 . . . . . . . . . . . | 30 |
| più di 40 . . . . . . . . . . . | 100 |

(3775)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

**Concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Istituto.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

*A*) titolo di studio: diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali;

*B*) età non superiore ai 32 anni salve le elevazioni di legge vigenti in materia;

*C*) cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

*D*) buona condotta. Il requisito di buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio;

*E*) idoneità fisica all'impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto.

Art. 3.

Al concorso di cui all'art. 1 possono partecipare gli impiegati dell'INPDAI che siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A* dell'art. 2.

Per il suddetto personale è applicabile il disposto dell'ultimo comma dell'art. 4 del regolamento organico del personale e si prescinde dal limite massimo di età anche per il personale che sia stato comunque in servizio anteriormente all'approvazione interministeriale del regolamento medesimo (27 novembre 1963) e che presti servizio fuori ruolo alla data di emanazione del bando di concorso.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 400, dovranno essere inoltrate alla « Direzione generale dell'INPDAI, servizio del personale, ufficio concorsi, viale delle Provincie, 196, Roma » entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno all'Istituto dopo il suddetto termine.

Delle domande presentate a mano direttamente alla direzione generale dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

La data di invio delle domande spedite in piego raccomandato è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome;

*b*) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di 32 anni, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che prevedono la elevazione del suddetto limite);

*c*) il domicilio;

*d*) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso della cittadinanza italiana;

*f*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*g*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

*h*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*i*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione dei relativi rapporti;

*l*) l'indirizzo presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione al candidato per la durata del concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Per i dipendenti dell'INPDAI sarà sufficiente il visto del dirigente il servizio di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o l'unità equiparata di appartenenza.

I candidati dovranno indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto.

Per la compilazione della domanda, i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 5.

I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni dall'espletamento della prova stessa i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, eventualmente integrate da prove pratiche, ed una prova orale.

In particolare:

*a*) le prove scritte saranno due:

1) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita umana;

2) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

*b*) la prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) calcolo differenziale ed integrale;

2) calcolo delle probabilità;

3) statistica metodologica;

4) nozioni generali di statistica assicurativa e di statistica sanitaria;

5) nozioni di tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

6) economia e finanza delle imprese assicuratrici;

7) nozioni di diritto delle assicurazioni libere e sociali.

Art. 8.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esito delle prove scritte sarà comunicato a ciascun candidato per mezzo di lettera raccomandata.

La comunicazione per la presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti del documento di riconoscimento i cui estremi sono stati trascritti nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 4 del presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nella prova orale avranno riportato un punteggio di almeno 7/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'istituto e della aula di esame.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punteggio riportato nella prova orale.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impiegati.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate dal comitato esecutivo dell'Istituto sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel bollettino dell'Istituto.

Di detta pubblicazione, sarà data, entro 20 giorni, notizia agli interessati, con la precisazione del posto occupato nella graduatoria; la comunicazione sarà fatta dal direttore generale dell'Istituto per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Nessuna comunicazione sarà fatta ai candidati che non conseguiranno l'idoneità nella prova orale.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla direzione generale dell'INPDAI servizio del personale - ufficio concorsi, viale delle Provincie, 196, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, oppure copia autenticata a norma di legge.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1938, n. 1269;

*b*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 400.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano titolo all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare i relativi documenti salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini della precedenza o della preferenza;

*c*) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*d*) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

*f*) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescriti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

*g*) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini della precedenza o preferenza o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nella liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400;

*h*) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio applicata su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione dell'esito del concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè

esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad altre amministrazioni od altri enti a qualsiasi titolo. Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

La nomina dell'impiegato, che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

Il candidato che, dopo aver conseguito la nomina, non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Il periodo di prova ha durata di sei mesi.

Durante il periodo di prova all'impiegato compete il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole l'impiegato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 9 luglio 1969

*Il presidente*: Di Giovanni

---

Schema della domanda da inviarsi
su carta da bollo da L. 400

*Alla Direzione generale INPDAI - Servizio del personale - Ufficio concorsi* - Viale delle Provincie, 196 - Roma

Il sottoscrito (cognome e nome in stampatello) . . . . . . . . nato a . . . . (provincia . . . . .) il . . . ., domiciliato in . . . . . (provincia . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dell'Istituto.

Rende noto (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titolo per la elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto (indicare con esattezza il titolo) . .

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali in data . . presso (indicare l'università che ha rilasciato il titolo di studio di essere cittadino italiano; di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (in caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione); di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione, nonchè i procedimenti penali pendenti).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di avere prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . . . . oppure perchè riformato, rivedibile) . . . . . . . . . . .

Dichiara di avere già prestato servizio con rapporto di impiego presso (indicare la pubblica amministrazione) . . . . . . . . . . . in qualità di . . . . . . dal . . . . . . . . . al . . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione) . . . . . . . . . . . .

Dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento (indicare il titolo, la data del rilascio ed il numero del documento . . . . . . . . .

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . . . . . . . . . . . . . .

Data, . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . .

**(7661)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Corti prof. Roberto, ordinario di botanica generale nella facoltà di agraria dell'Università di Firenze.

*Componenti*:

Bolli prof. Mario, ordinario di botanica generale della facoltà di agraria dell'Università di Perugia;

Sarfatti prof. Giacomino, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Siena;

Pedrotti prof. Franco, incaricato di botanica, direttore dell'orto botanico dell'Università di Camerino;

Martuscelli dott. Filippo, ispettore generale nel ministero della pubblica istruzione.

*Segretario*:

Coli dott. Ubaldo, consigliere di prima classe nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

*Il Ministro*: Ferrari Aggradi

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969*
*Registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 128*

**(7526)**

**Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Tomaselli prof. Ruggero, ordinario di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia e direttore dell'orto botanico dell'Università di Pavia.

*Componenti*:

Pichi Sermolli prof. Rodolfo, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;
Meletti prof. Paolo, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;
Gerola prof. Filippo Marcabruno, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano;
Bianchini dott. Manfredo, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

*Segretario*:

Ferraro dott. Giuseppe, direttore di sezione nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969*
*Registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 123*

**(7525)**

---

**Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Pichi Sermolli prof. Rodolfo, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, direttore dell'orto botanico.

*Componenti*:

Tomaselli prof. Ruggero, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;
Meletti prof. Paolo, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università di Pisa;
Profumo prof. Paola, incaricata di botanica farmaceutica dell'Università di Genova;
Speranza dott. Pietro, direttore di divisione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

*Segretario*:

Feola dott. Filippo, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969*
*Registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 75*

**(7527)**

---

**Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Sassari;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Dolcher prof. Tullio, straordinario di fisiologia vegetale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Sassari e direttore dell'orto botanico.

*Componenti*:

Desole prof. Luigi, straordinario di flora ed erboristeria della Sardegna e incaricato di botanica farmaceutica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Sassari;
Giacomini prof. Valerio, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma;
Folchi prof. Luigi, incaricato di botanica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Sassari;
Valle dott. Silvano, ispettore generale nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

*Segretario*:

Amatucci dott. Luciano, direttore di sezione nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969*
*Registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 124*

(7528)

**Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Bertossi prof. Felice, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università di Bologna, direttore dell'orto botanico.

*Componenti*:

Pirola prof. Augusto, straordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna;

Cappelletti prof. Carlo, ordinario di botanica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Corti prof. Roberto, ordinario di botanica generale della facoltà di agraria dell'Università di Firenze;

Cavallo dott. Vito, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

*Segretario*:

De Antonis dott. Roberto, consigliere di prima classe dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1969

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1969*
*Registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 129*

(7529)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a quarantadue posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.**

In data 12 agosto 1969 sono stati pubblicati nel supplemento n. 8 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1966, a 42 posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

(7819)

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CREMONA

**Nomina di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cremona.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2080 dell'11 luglio 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Cremona alla data del 30 novembre 1967;
Rilevato che erroneamente è stato omesso il nominativo dell'ostetrica condotta nominata componente della commissione stessa;

Decreta

L'ostetrica Anelli Maria, ostetrica condotta del comune di Corte de Frati è nominata componente della commissione giudicatrice del concorso di cui nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 6 agosto 1969

*Il medico provinciale ff.*: BONETTI

(7703)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 90 del 6 agosto 1969, con la quale il consorzio veterinario di Valsinni e uniti dichiara rinunciatario alla sede il dott. Cosmo Germinario;
Considerato che occorre procedere alla nomina del sanitario che segue in graduatoria;
Tenuto conto delle preferenze espresse nella domanda;
Visto il proprio decreto n. 541 del 19 febbraio 1969, con il quale fu approvata la graduatoria di merito;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Paolo Sansobrino, 9° graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Valsinni - Colobraro - S. Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 11 agosto 1969

*Il veterinario provinciale*: PETRILLO

(7762)

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1969, n. **13.**

**Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 17 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I territori di cui all'elenco allegato alla presente legge sono costituiti di diritto riserve di caccia.

Ogni variazione relativa alla superficie delle riserve di diritto sarà disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Art. 2.

I comitati provinciali della caccia, per i territori di loro competenza, valutate le esigenze tecniche ed organizzative, possono costituire consorzi tra riserve.

Per la costituzione di consorzi di riserve che si estendano a territori di più province sarà provveduto con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentiti i comitati provinciali della caccia competenti per territorio ed il comitato regionale della caccia.

Art. 3.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con nuove norme legislative, la gestione delle riserve e dei consorzi di cui agli articoli precedenti, nei limiti che verranno fissati con l'emanando regolamento, è affidata all'organo regionale della Federazione italiana della caccia che la esplica mediante i direttivi delle riserve e dei consorzi stessi, a favore dei cacciatori iscritti e non iscritti.

L'organo medesimo sarà coadiuvato nella gestione delle riserve e dei consorzi da altre associazioni di cacciatori, legalmente costituite e riconosciute, e che rappresentino almeno il 5% dei cacciatori della Regione.

Art. 4.

I rappresentanti dei cacciatori nei comitati provinciali della caccia, di cui al 2° comma, lettera *e*), dell'art. 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sono aumentati a 15 e saranno eletti dai cacciatori residenti nella provincia, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 5.

Eventuali controversie riguardanti la conduzione di singole riserve o di consorzi di riserve saranno decise dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.

Avverso le decisioni dei comitati è ammesso ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 6.

Le modalità per l'elezione del direttore e del consiglio direttivo delle riserve o dei consorzi tra riserve, nonchè i compiti relativi alla gestione da affidarsi agli stessi, verranno fissati con l'emanando regolamento.

I direttori ed i consigli direttivi delle riserve e dei consorzi tra riserve sono eletti da tutti i cacciatori soci delle stesse.

Art. 7.

Nell'espletamento delle loro funzioni i direttori di cui all'articolo precedente dovranno osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti.

Qualora il direttore venga meno ai suoi compiti si provvederà alla sua sostituzione con un commissario straordinario per un periodo massimo di mesi sei.

Il relativo provvedimento sarà adottato dal comitato provinciale della caccia, competente per territorio.

Art 8.

E' fatto obbligo alle singole riserve ed ai consorzi tra riserve di istituire un fondo destinato a contributi per danni provocati alle colture in atto dalla selvaggina stanziale.

Spetta al comitato provinciale della caccia, competente per territorio, determinare l'ammontare del fondo e disporre per il relativo impiego, secondo le modalità che saranno fissate con l'emanando regolamento.

In casi di necessità, ad esclusiva tutela dell'agricoltura, il comitato provinciale della caccia può anticipare, comunque non oltre il 1° settembre, l'apertura della caccia a determinate specie di selvaggina stanziale, anche limitatamente a solo parte del territorio provinciale.

Art. 9.

E' fatto obbligo ad ogni riserva di diritto di destinare una zona all'addestramento ed all'allenamento dei cani da ferma, per il periodo e con le modalità che saranno fissati dal competente comitato provinciale della caccia.

Art. 10.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato regionale della caccia, sarà emanato il regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 42 dello statuto.

Il regolamento dovrà determinare le modalità per la assegnazione del numero massimo di soci in ogni riserva di diritto in rapporto alla superficie cacciabile ed alla situazione faunistica, nonchè i criteri per la fissazione delle quote associative.

Il regolamento medesimo fisserà anche le modalità per la predeterminazione del carico massimo di selvaggina compatibile con le esigenze dell'agricoltura ed indicherà i provvedimenti da adottare nell'ipotesi che i danni arrecati alla selvaggina stanziale siano particolarmente gravi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 luglio 1969.

BERZANTI

**Elenco riserve di caccia di diritto - Provincia di Gorizia**

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | *Osservazioni* Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 1 | Capriva del Friuli . | 621.64.15 | Riserva consorziale: ettari 69.84.71 - Roncada GO 18 - in diversi comuni |
| 2 | Cormons . . . . . | 3467.04.01 | Riserva consorziale: ettari 127.66.29 - Roncada GO 18 - in diversi comuni<br>Riserva privata: ettari 620.00.00 - Angoris GO 19 |
| 3 | Doberdò del Lago | 2636.00.89 | — |
| 4 | Dolegna del Collio | 1245.65.51 | — |
| 5 | Farra d'Isonzo . . | 1013.01.71 | Riserva privata: ettari 196.95.34 - Colle del Fortino GO 3 |
| 6 | Fogliano Redipuglia | 777.20.81 | Riserva privata: ettari 160.60.91 - Giarine GO 7 |
| 7 | Gorizia . . . . . . | 4081.21.89 | — |
| 8 | Gradisca d'Isonzo . | 1079.51.10 | — |

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | Osservazioni<br>Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 9 | Grado | 11507.30.72 | Riserve consorziali:<br>ettari 10.22.85 - Muson di Aquileia UD 48 - in diversi comuni<br>ettari 53.70.54 - Medadola Aperto UD 84 - in diversi comuni<br>ettari 341.70.08 - del Boscat GO 4<br>Riserve private:<br>ettari 228.00.00 - Dossi GO 10<br>ettari 90.00.00 - Isola Morgo GO 12<br>ettari 301.00.00 - Valle Noghera GO 20<br>ettari 2087.00.00 - del Fossalon GO 2 - in diversi comuni<br>ettari 39.00.00 - Panera GO 16 |
| 10 | Mariano del Friuli | 836.00.96 | — |
| 11 | Medea | 730.22.56 | — |
| 12 | Monfalcone | 2021.74.02 | — |
| 13 | Moraro | 349.66.02 | — |
| 14 | Mossa | 609.07.30 | — |
| 15 | Romans d'Isonzo | 1536.61.29 | — |
| 16 | Ronchi dei Legionari | 1700.92.61 | Riserva privata:<br>ettari 112.29.77 - Lago di Pietrarossa GO 14 |
| 17 | Sagrado | 1413.75.55 | Riserva privata:<br>ettari 195.28.01 - Castel Nuovo GO 6 |
| 18 | San Canzian di Isonzo | 3358.11.58 | Riserve consorziali:<br>ettari 484.24.39 - ai Boschi GO 1 - in diversi comuni<br>ettari 1345.18.11 - Isola Morosini GO 11<br>ettari 179.69.65 - La Marcorina GO 13 |
| 19 | San Floriano del Collio | 1125.52.37 | — |
| 20 | S. Lorenzo di Mossa | 435.65.15 | — |
| 21 | San Pietro d'Isonzo | 909.00.61 | — |
| 22 | Savogna d'Isonzo | 1642.62.72 | — |
| 23 | Staranzano | 1860.38.78 | Riserva consorziale:<br>ettari 92.23.89 - ai Boschi GO 1 - in diversi comuni<br>Riserva privata:<br>ettari 1055.92.49 - del Brancolo GO 8 |
| 24 | Turriaco | 527.99.56 | — |
| 25 | Villesse | 1175.39.13 | — |
| | TOTALE | 46661.41.00 | |

**Elenco riserve di caccia di diritto - Provincia di Pordenone**

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | Osservazioni<br>Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreis | 2689.06.65 | — |
| 2 | Arba | 1476.08.91 | Riserva consorziale:<br>ettari 743.96.35 - Campagnola PN 14 (già UD 67) |
| 3 | Arzene | 1206.41.40 | — |
| 4 | Aviano | 11346.34.70 | Riserva consorziale:<br>ettari 700.00.00 - Santa Lucia PN 10 (già UD 59) - in diversi comuni |
| 5 | Azzano Decimo | 5139.59.30 | — |
| 6 | Barcis | 10310.46.10 | Bandita regionale:<br>ettari 1647.27.70 - Prescudin |
| 7 | Brugnera | 2924.06.95 | — |
| 8 | Budoia | 3766.83.85 | Riserva consorziale:<br>ettari 891.00.00 - Santa Lucia PN 10 (già UD 59) - in diversi comuni<br>Bandita regionale:<br>ettari 279.07.20 - Foresta del Cansiglio |
| 9 | Caneva | 4195.09.24 | Riserva privata:<br>ettari 102.80.50 - Longone PN 2 (già UD 14)<br>Bandita regionale:<br>ettari 292.42.40 - Foresta del Cansiglio |
| 10 | Casarsa della Delizia | 2040.94.90 | — |
| 11 | Castelnuovo del Friuli | 2258.92.32 | — |
| 12 | Cavasso Nuovo | 1046.37.89 | — |
| 13 | Chions | 5340.94.10 | Riserve consorziali:<br>ettari 208.29.70 - Braidocurti PN 3 (già UD 17) - in diversi comuni<br>ettari 201.89.23 - Torrate e Pissarelle PN 4 (già UD 21) - in diversi comuni |
| 14 | Cimolais | 10121.45.35 | — |
| 15 | Claut | 16598.01.95 | — |
| 16 | Clauzetto | 2795.58.85 | — |
| 17 | Cordenons | 5678.42.95 | Riserva consorziale:<br>ettari 895.00.00 - Vinchiaruso PN 13 (già UD 64 - in diversi comuni |
| 18 | Cordovado | 1212.45.20 | — |
| 19 | Erto-Casso | 5222.29.91 | Divieto assoluto di caccia e di uccellagione sull'intero territorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 |
| 20 | Fanna | 1013.36.80 | Riserva consorziale:<br>ettari 564.67.77 - Campagnola PN 14 (già UD 67) - in diversi comuni |
| 21 | Fiume Veneto | 3576.14.70 | Riserva consorziale:<br>ettari 499.05.38 - Torrate e Pissarelle PN 4 (già UD 21) - in diversi comuni |
| 22 | Fontanafredda | 4632.54.80 | Riserve consorziali:<br>ettari 1910.00.00 - Ranzano PN 5 (già UD 25)<br>ettari 195.00.00 - Santa Lucia PN 10 (già UD 59) - in diversi comuni |
| 23 | Forgaria nel Friuli | 2912.77.30 | — |
| 24 | Frisanco | 6120.30.15 | — |
| 25 | Maniago | 7068.29.70 | — |
| 26 | Meduno | 3125.04.10 | — |
| 27 | Montereale Valcellina | 6784.57.50 | — |

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | *Osservazioni* Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 28 | Morsano al Tagliamento | 3216.12.40 | Riserva consorziale: ettari 229.05.70 - S. Paolo PN 8 (già UD 46) |
| 29 | Pasiano di Pordenone | 4549.61.00 | Riserva consorziale: ettari 571.97.72 - Belvedere di Pasiano PN 1 (già UD 3) |
| 30 | Pinzano al Tagliamento | 2175.92.50 | — |
| 31 | Polcenigo . . . . . | 4919.19.00 | Bandita regionale: ettari 976.40.50 - Foresta del Cansiglio |
| 32 | Porcia . . . . . . | 2948.59.23 | — |
| 33 | Pordenone . . . . | 3823.08.65 | — |
| 34 | Prata di Pordenone | 2291.09.25 | — |
| 35 | Pravisdomini . . . | 1614.12.80 | — |
| 36 | Roveredo in Piano . | 1592.09.00 | Riserva consorziale: ettari 1256.00.00 - Brentella PN 9 (già UD 54) - in diversi comuni |
| 37 | Sacile . . . . . . | 3261.91.07 | — |
| 38 | San Giorgio della Richinvelda | 4792.44 05 | — |
| 39 | San Martino al Tagliamento | 1782.68.87 | Riserva consorziale: ettari 1019.50.00 - Saliceto PN 6 (già UD 26 *bis*) - in diversi comuni |
| 40 | San Quirino . . . | 5119.09.80 | Zona di ripopolamento e cattura: ettari 368.00.00<br>Riserva consorziale: ettari 92.00.00 - Brentella PN 9 (già UD 54) - in diversi comuni |
| 41 | San Vito al Tagliamento | 6070.71.60 | Riserve consorziali: ettari 1826.64.40 - Casabianca PN 11 (già UD 62) ettari 1915.14.25 - Torrate e Pissarelle PN 4 (già UD 21) - in diversi comuni |
| 42 | Sequals . . . . . | 2795.15.50 | Riserva consorziale: ettari 1296.86.65 - Fontana della Povra PN 12 (già UD 63) |
| 43 | Sesto al Reghena . | 4053.21.40 | Riserve consorziali: ettari 265.39.00 - Braidacurti PN 3 (già UD 17) ettari 1024.96.70 - Torrate Pissarelle PN 4 (già UD 21) - in diversi comuni |
| 44 | Spilimbergo . . . . | 7246.53.25 | — |
| 45 | Tramonti di Sopra | 12357.92.25 | — |
| 46 | Tramonti di Sotto | 8518.50.05 | — |
| 47 | Travesio . . . . . | 2881.76.20 | — |
| 48 | Valvasone . . . . . | 1786.09.73 | — |
| 49 | Vito d'Asio . . . . | 5385.32.80 | — |
| 50 | Vivaro . . . . . . | 3756.58.40 | Riserva consorziale: ettari 1774.00.00 - Magredis PN 7 (già UD 42) |
| 51 | Zoppola . . . . . | 4536.07.40 | Riserva consorziale: ettari 903.00.00 - Vinchiaruzzo PN 13 (già UD 64) - in diversi comuni |
| | TOTALE . . . | 230082.31.77 | |

**Elenco riserve di caccia di diritto - Provincia di Trieste**

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | *Osservazioni* Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 1 | Duino-Aurisina . . | 4604.31.83 | — |
| 2 | Monrupino . . . . | 1274.55.14 | — |
| 3 | Muggia . . . . . . | 1370.98.71 | — |
| 4 | San Dorligo della Valle | 2439.35.19 | — |
| 5 | Sgonico . . . . . | 3120.45.25 | — |
| 6 | Trieste . . . . . | 8405.40.66 | — |
| | TOTALE . . . | 21215.06.78 | |

**Elenco riserve di caccia di diritto - Provincia di Udine**

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | *Osservazioni* Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiello . . . . . . | 1303.31.69 | Riserva privata: ettari 2.96.00 - Cavenzano UD 37 - in diversi comuni |
| 2 | Amaro . . . . . . | 3325.57.86 | — |
| 3 | Ampezzo . . . . . | 7361.25.75 | — |
| 4 | Aquileia . . . . . | 3683.82.76 | Riserve consorziali: ettari 289.00.00 - Beligna UD 90 ettari 201.77.15 - Muson di Aquileia UD 48 - in diversi comuni ettari 112.80.35 - Mottaron UD 75 ettari 176.73.73 - Panigai UD 83 ettari 141.70.74 - Monastero UD 85 - in diversi comuni ettari 160.52.12 - S. Egidio UD 92 - in diversi comuni ettari 107.12.28 - Pantiera UD 33<br>Riserve private: ettari 428.37.73 - Belvedere Pineta UD 76 ettari 182.11.98 - La Farella UD 81 |
| 5 | Arta . . . . . . | 5223.82.84 | — |
| 6 | Artegna . . . . . | 1121.14.81 | — |
| 7 | Attimis . . . . . | 3335.61.53 | — |
| 8 | Bagnaria Arsa . . | 1897.89.65 | Riserve consorziali: ettari 233.00.00 - Privano UD 12 ettari 282.90.15 - Castions di Mure UD 32 *bis* - in diversi comuni ettari 292.62.00 - Campolonghetto UD 32 - in diversi comuni ettari 9.77.80 - Pradizzolo UD 34 - in diversi comuni |
| 9 | Basiliano . . . . | 4293.49.80 | — |
| 10 | Bertiolo . . . . . | 2616.65.80 | Riserva consorziale: ettari 851.27.20 - Venchiaredo UD 19 |

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | *Osservazioni*<br>Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 11 | Bicinicco . . . . | 1591.04.30 | Riserva consorziale:<br>ettari 683.36.00 - Gris UD 53 - in diversi comuni |
| 12 | Bordano . . . . . | 1520.21.45 | — |
| 13 | Buia . . . . . | 2555.34.55 | — |
| 14 | Buttrio . . . . | 1774.95.70 | Riserva consorziale:<br>ettari 1077.38.40 - Cividina UD 39 |
| 15 | Camino al Tagliamento | 2259.77.35 | Riserva consorziale:<br>ettari 894.13.20 - S. Vidotto UD 49 - in diversi comuni |
| 16 | Campoformido . . | 2198.39.10 | Riserva consorziale:<br>ettari 3.61.40 - Sammardenchia UD 51 - in diversi comuni |
| 17 | Campolongo al Torre | 588.89.30 | Riserva consorziale:<br>ettari 102.58.58 - Cavenzano UD 37 - in diversi comuni |
| 18 | Carlino . . . . . | 3036.50.70 | Riserve consorziali:<br>ettari 1053.32.52 - Bosco Sacile UD 4<br>ettari 611.33.92 - La Muzzanella UD 56 - in diversi comuni |
| 19 | Cassacco . . . . . | 1163.25.00 | — |
| 20 | Castions di Strada | 3283.40.24 | Riserva consorziale:<br>ettari 267.69.90 - Gris UD 53 - in diversi comuni |
| 21 | Cavazzo Carnico . . | 3869.36.35 | — |
| 22 | Cercivento . | 1536.44.49 | — |
| 23 | Cervignano del Friuli | 2846.85.21 | Riserve consorziali:<br>ettari 180.16.69 - Pradizzolo UD 34 - in diversi comuni<br>ettari 128.31.82 - Scodovacca UD 71<br>ettari 286.81.00 - Pradiziolo UD 86<br>ettari 116.87.82 - Strassoldo UD 88<br>Riserva privata:<br>ettari 128.43.97 - Malonet UD 77 |
| 24 | Chiopris-Viscone . . | 903.06.14 | Riserva consorziale:<br>ettari 393.09.28 - Santa Maria di Strada UD 80 |
| 25 | Chiusaforte . . . . | 10009.08.87 | — |
| 26 | Cividale del Friuli | 5056.80.25 | — |
| 27 | Codroipo . . . . . | 7459.58.75 | Riserve consorziali:<br>ettari 178.45.80 - Santa Marizza UD 10 - in diversi comuni<br>ettari 414.00.00 - Rivolto UD 15<br>ettari 350.11.80 - San Martino UD 38<br>ettari 620.38.20 - San Vidotto UD 49 - in diversi comuni<br>Zona di ripopolamento e cattura:<br>ettari 361.45.10 |
| 28 | Colloredo . . . . . | 2159.24.40 | — |
| 29 | Comeglians . . . . | 1943.41.98 | — |
| 30 | Corno di Rosazzo . | 1254.18.38 | — |
| 31 | Coseano . . . . . | 2395.10.10 | — |
| 32 | Dignano . . . . . | 2716.68.90 | Riserva consorziale:<br>ettari 1503.02.45 - Vidulis UD 58 |
| 33 | Dogna . . . . . . | 6917.72.65 | — |
| 34 | Drenchia . . . . . | 1327.54.75 | — |
| 35 | Enemonzo . . . . | 2369.72.95 | — |
| 36 | Faedis . . . . . . | 4511.75.35 | — |
| 37 | Fagagna . . . . . | 3701.81.20 | Riserve consorziali:<br>ettari 924.60.00 - Rio Lini UD 51 *bis*<br>ettari 39.65.20 - Arcano UD 61 - in diversi comuni |
| 38 | Fiumicello . . . . | 2290.55.06 | Riserva consorziale:<br>ettari 33.74.25 - S. Egidio UD 92 - in diversi comuni<br>Riserva privata:<br>ettari 15.00.00 - del Fossalon GO 2 - in diversi comuni |
| 39 | Flaibano . . . . . | 1724.61.50 | — |
| 40 | Forni Avoltri . . . | 8070.74.73 | Riserva consorziale:<br>ettari 2323.33.50 - Bordaglia UD 7 |
| 41 | Forni di Sopra . . | 8115.68.85 | — |
| 42 | Forni di Sotto . . | 9353.83.54 | — |
| 43 | Gemona del Friuli | 5626.23.80 | — |
| 44 | Gonars . . . . . . | 1989.64.39 | Riserve consorziali:<br>ettari 52.24.40 - Campolonghetto UD 32 - in diversi comuni<br>ettari 600.53.90 - Gris UD 53 - in diversi comuni |
| 45 | Grimacco . . . . . | 1632.52.25 | — |
| 46 | Latisana . . . . . | 3773.48.20 | Riserva consorziale:<br>ettari 450.33.68 - Bonifica dei Pantani UD 30 - in diversi comuni |
| 47 | Lauco . . . . . . | 3457.54.65 | — |
| 48 | Lestizza . . . . . | 3417.63.07 | — |
| 49 | Lignano Sabbiadoro | 1563.00.00 | Riserva consorziale:<br>ettari 679.93.80 - Bonifica dei Pantani UD 30 - in diversi comuni |
| 50 | Ligosullo . . . . . | 1675.42.32 | — |
| 51 | Lusevera . . . . . | 4765.06.90 | — |
| 52 | Magnano in Riviera | 851.09.60 | — |
| 53 | Majano . . . . . . | 2816.39.95 | Riserva consorziale:<br>ettari 26.22.000 - Arcano UD 61 - in diversi comuni |
| 54 | Malborghetto - Valbruna | 11989.76.82 | Bandita Azienda Patrimoni Riuniti ex Economali:<br>ettari 9592.99.00<br>Diritti esclusivi di caccia (art. 50 del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016)<br>ettari 303.85.04 |
| 55 | Manzano . . . . . | 3086.01.75 | Riserva consorziale:<br>ettari 436.00.00 - Soleschiano UD 27 - in diversi comuni |

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | *Osservazioni* Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 56 | Marano Lagunare . | 9027.17.23 | Riserve consorziali: ettari 823.73.55 - Tagliaduzza UD 35 - in diversi comuni ettari 159.00.00 - Isola di Sant'Andrea UD 13 ettari 304.05.90 - La Muzzanella UD 56 - in diversi comuni |
| 57 | Martignacco . . . . | 2672.14.15 | — |
| 58 | Mereto di Tomba . | 2729.51.50 | Riserva consorziale: ettari 1155.00.00 - Tomba UD 20 |
| 59 | Moggio Udinese . . | 14384.43.92 | — |
| 60 | Moimacco . . . . | 1180.61.60 | — |
| 61 | Montenars . . . . | 2570.50.89 | — |
| 62 | Mortegliano . . . | 2999.07.45 | Riserva consorziale: ettari 58.58.60 - Sammardenchia UD 51 - in diversi comuni |
| 63 | Moruzzo . . . . . | 1779.77.10 | Riserva consorziale: ettari 1168.77.60 - S. Michele di Moruzzo UD 22 |
| 64 | Muzzana del Turgnano | 2434.59.25 | Riserve consorziali: ettari 104.65.90 - La Muzzanella UD 56 - in diversi comuni ettari 9.59.10 - Volpares UD 69 - in diversi comuni ettari 22.77.20 - Paradiso UD 36 - in diversi comuni |
| 65 | Nimis . . . . . . | 3382.37.00 | — |
| 66 | Osoppo . . . . . . | 2214.81.60 | — |
| 67 | Ovaro . . . . . . | 5787.78.42 | — |
| 68 | Pagnacco . . . . . | 1486.63.45 | — |
| 69 | Palazzolo dello Stella | 3440.27.00 | Riserve consorziali: ettari 258.27.00 - Volpares UD 69 - in diversi comuni ettari 453.00.00 - Fraida UD 47 |
| 70 | Palmanova . . . . | 1332.04.10 | Riserva consorziale: ettari 38.21.20 - La Dogana UD 43 - in diversi comuni |
| 71 | Paluzza . . . . . | 6995.66.80 | — |
| 72 | Pasian di Prato . . | 1530.24.20 | Zona di ripopolamento e cattura: ettari 628.00.00 |
| 73 | Paularo . . . . . | 8423.07.05 | — |
| 74 | Pavia di Udine . . | 3457.86.40 | Riserve consorziali: ettari 85.70.40 - La Dogana UD 43 - in diversi comuni ettari 26.02.60 - Sammardenchia UD 51 - in diversi comuni |
| 75 | Pocenia . . . . . | 2388.81.05 | Riserve consorziali: ettari 288.73.00 - Ariis UD 2 - in diversi comuni ettari 519.00.00 - Paradiso UD 36 - in diversi comuni ettari 6.40.10 - Chiarmacis UD 55 - in diversi comuni |
| 76 | Pontebba . . . . . | 9767.08.70 | Bandita Azienda Patrimoni Riuniti ex Economali: ettari 1587.51.00 Diritti esclusivi di caccia (art. 50 del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016) ettari 3766.46.50 |
| 77 | Porpetto . . . . . | 1809.07.33 | Riserva consorziale: ettari 831.60.10 - Corno UD 68 - in diversi comuni |
| 78 | Povoletto . . . . . | 3821.19.95 | — |
| 79 | Pozzuolo del Friuli | 3428.10.10 | Riserva consorziale: ettari 1582.99.70 - Sammardechia UD 51 - in diversi comuni |
| 80 | Pradamano . . . . | 1577.79.95 | — |
| 81 | Prato Carnico . . . | 8147.77.03 | — |
| 82 | Precenicco . . . . | 2695.83.40 | Riserva consorziale: ettari 1.24.90 - Tagliaduzza UD 35 - in diversi comuni |
| 83 | Premariacco . . . . | 3972.20.40 | Riserva consorziale: ettari 1415.72.83 - S. Mauro di Premariacco UD 24 |
| 84 | Preone . . . . . . | 2250.95.40 | — |
| 85 | Prepotto . . . . . | 3323.61.20 | — |
| 86 | Pulfero . . . . . . | 4795.83.50 | — |
| 87 | Ragogna . . . . . | 2242.97.46 | — |
| 88 | Ravascletto . . . . | 2632.42.55 | — |
| 89 | Raveo . . . . . . | 1262.80.50 | Riserva privata: ettari 307.50.10 - Avedrugno UD 6 |
| 90 | Reana del Roiale . | 2017.80.06 | — |
| 91 | Remanzacco . . . . | 3059.71.03 | — |
| 92 | Resia . . . . . . | 11919.47.20 | — |
| 93 | Resiutta . . . . . | 1986.57.40 | — |
| 94 | Rigolato . . . . . | 3047.29.71 | — |
| 95 | Rive d'Arcano . . . | 2241.88.98 | Riserva consorziale: ettari 1258.08.68 - Arcano UD 61 - in diversi comuni |
| 96 | Rivignano . . . . . | 3071.94.20 | Riserve consorziali: ettari 724.77.00 - Ariis UD 2 - in diversi comuni ettari 65.13.90 - Madrisio di Varmo UD 28 - in diversi comuni |
| 97 | Ronchis . . . . . | 1841.90.64 | Riserva consorziale: ettari 577.39.60 - Fraforeano UD 8 |
| 98 | Ruda . . . . . . | 1880.20.16 | Riserve private: ettari 4.88.32 - Cavenzano UD 37 - in diversi comuni ettari 218.00.00 - Saciletto UD 78 |
| 99 | S. Daniele del Friuli | 3394.19.20 | Riserve consorziali: ettari 104.63.30 - Arcano UD 61 - in diversi comuni ettari 1469.53.00 - Aonedis UD 60 |
| 100 | San Giorgio di Nogaro | 2479.88.08 | Riserva consorziale: ettari 71.75.90 - Corno UD 68 - in diversi comuni |

| Numero | Denominazione | Estensione in ettari | *Osservazioni*<br>Riserve consorziali e private, zone di ripopolamento e cattura, zone di divieto assoluto di caccia, bandite, diritti esclusivi di caccia |
|---|---|---|---|
| 101 | S. Giovanni al Natisone | 2392.48.32 | Riserva consorziale:<br>ettari 614.00.00 - Villanova del Judrio UD 40 |
| 102 | San Leonardo . . | 2700.11.55 | — |
| 103 | S. Pietro al Natisone | 2398.35.98 | — |
| 104 | San Vito al Torre . | 1158.14.75 | Riserva consorziale:<br>ettari 188.00.00 - Nogaredo UD 41 |
| 105 | San Vito di Fagagna | 853.48.80 | — |
| 106 | Santa Maria la Longa | 1947.38.90 | Riserva consorziale:<br>ettari 36.29.40 - La Dogana UD 43 - in diversi comuni |
| 107 | Sauris . . . . . . | 4152.05.16 | — |
| 108 | Savogna . . . . . | 2210.65.95 | — |
| 109 | Sedegliano . . . | 5058.52.50 | Riserva consorziale:<br>ettari 245.00.00 - Saliceto PN 6 (già UD 26-*bis*) |
| 110 | Socchieve . . . . . | 6594.87.67 | — |
| 111 | Stregna . . . . . | 1970.30.91 | — |
| 112 | Sutrio . . . . . . | 2106.14.15 | — |
| 113 | Taipana . . . . | 6546.65.50 | — |
| 114 | Talmassons . . . | 4299.95.40 | — |
| 115 | Tapogliano . . . . | 501.29.10 | — |
| 116 | Tarcento . . . . . | 3508.36.40 | — |
| 117 | Tarvisio . . . . | 20559.55.87 | Bandita Azienda Patrimoni Riuniti ex Economali:<br>ettari 11586.91.00<br>Bandita Regionale « Fusine Valromana »:<br>ettari 1833.00.00<br>Diritti esclusivi di caccia (art. 50 del T. U. 5 giugno 1939, n. 1016)<br>ettari 49.85.26<br>Riserva consorziale:<br>ettari 631.78.49 - Picco di Mezzodì UD 91 |
| 118 | Tavagnacco . . . . | 1536.50.30 | — |
| 119 | Teor . . . . . . . | 1690.75.10 | Riserve consorziali:<br>ettari 6.50.00 - Ariis UD 2 - in diversi comuni<br>ettari 207.66.10 - Chiarmacis UD 55 - in diversi comuni |
| 120 | Terzo di Aquileia . | 2822.83.09 | Riserve consorziali:<br>ettari 147.29.46 - Medadola Aperta UD 84 - in diversi comuni<br>ettari 542.20.77 - Ca' Aussa UD 70<br>ettari 27.11.86 - Monasterfo UD 85 - in diversi comuni<br>Riserve private:<br>ettari 196.16.86 - Ponte Rosso di Terzo UD 87<br>ettari 316.92.01 - Salamastro UD 29 |
| 121 | Tolmezzo . . . . . | 6568.64.19 | — |
| 122 | Torreano . . . . . | 3488.48.60 | — |
| 123 | Torviscosa . . . . | 4827.28.68 | Riserve consorziali:<br>ettari 130.96.06 - Campolonghetto UD 32 - in diversi comuni<br>ettari 62.90.80 - Castions di Mure UD 32-*bis* - in diversi comuni<br>Riserve private:<br>ettari 3261.18.10 - Malisana UD 45<br>ettari 1675.00.00 - La Vitelleria UD 45-*bis* |
| 124 | Trasaghis . . . . . | 7771.00.50 | Zona di ripopolamento e cattura:<br>ettari 1618.00.00 |
| 125 | Treppo Carnico . . | 1871.21.98 | — |
| 126 | Treppo Grande . . | 1130.99.00 | — |
| 127 | Tricesimo . . . . . | 1757.02.30 | — |
| 128 | Trivignano Udinese | 1831.96.60 | Riserve consorziali:<br>ettari 15.00.00 - Soleschiano UD 27 - in diversi comuni<br>ettari 1395.39.50 - La Dogana UD 43 - in diversi comuni |
| 129 | Udine . . . . . . | 5681.01.53 | — |
| 130 | Varmo . . . . . . | 3523.18.10 | Riserve consorziali:<br>ettari 1286.12.86 - S. Marizza UD 10 - in diversi comuni<br>ettari 312.43.00 - Madrisio di Varmo UD 28 - in diversi comuni |
| 131 | Venzone . . . . . | 5415.72.20 | — |
| 132 | Verzegnis . . . . . | 3881.16.50 | — |
| 133 | Villa Santina . . . | 1299.86.10 | — |
| 134 | Villa Vicentina . . | 543.34.42 | Riserva privata:<br>ettari 112.67.76 - Commenda UD 72<br>Riserve consorziali:<br>ettari 49.22.07 - S. Egidio UD 92 - in diversi comuni<br>ettari 0.91.11 - Monastero UD 85 - in diversi comuni |
| 135 | Visco . . . . . . | 352.23.36 | — |
| 136 | Zuglio . . . . . . | 831.00.36 | — |
| | TOTALE . . . | 485980.61.40 | |

Sotto la colonna « Osservazioni » sono elencate, oltre alle bandite, alle zone di diritto esclusivo di caccia (art. 50 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016) ed alle zone di divieto assoluto di caccia (art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016), le:

*a*) riserve private di caccia;

*b*) riserve consorziali di caccia;

*c*) zone di ripopolamento e cattura.

La rispettiva superficie ettariale è compresa in quella della riserva di diritto.

**(7061)**

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1969, n. 14.

**Rifinanziamento della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, concernente: « Provvedimenti a favore dei centri per malattie sociali ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 24 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1966, n. 30, è autorizzata la spesa di L. 120 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1969, 1970 e 1971.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1969, al titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - è istituito il capitolo 287 con la denominazione « Sovvenzioni e sussidi agli enti ospedalieri, ai consorzi provinciali antitubercolari, alle province, ai comuni, ai loro consorzi e ad altri enti, per la tutela sanitaria delle popolazioni contro le malattie sociali » e con lo stanziamento di L. 120 milioni cui si provvede mediante prelevamento di L. 100 milioni dal fondo globale iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa (Rubrica n. 6 dell'allegato n. 4 al bilancio stesso) e mediante storno di L. 20 milioni dal capitolo 312 dello stato di previsione medesimo.

L'onere di L. 120 milioni relativo all'esercizio 1969 fa carico al summenzionato capitolo 287 e quello per gli esercizi finanziari 1970 e 1971 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La succitata variazione allo stanziamento del capitolo 312 viene conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 luglio 1969

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1969, n. 15.

**Provvedimenti in materia di edilizia popolare ed economica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 24 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari della regione contributi in annualità costanti per 35 anni, nella misura massima del 6% sulla spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico che non fruiscano di alcun contributo statale e che abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Per la concessione dei contributi di applicano le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, primo comma, della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26. L'erogazione dei contributi ha luogo con le modalità che saranno determinate dal decreto di concessione. Qualora si sia fatto ricorso ad operazione di mutuo, potrà disporsi il versamento diretto a favore dell'ente mutuante.

Art. 2.

Gli alloggi popolari ed economici costruiti ai sensi dell'articolo precedente saranno assegnati in locazione semplice o con patto di futura vendita secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 3.

Non può ottenere l'assegnazione dell'alloggio:

1) chi sia proprietario di altra abitazione che risulti adeguata ai bisogni della propria famiglia, intendendosi tale l'abitazione composta da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti della famiglia con un minimo di tre vani;

2) chi abbia già altra volta fruito di provvidenze dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione per l'acquisto di abitazioni;

3) chi risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile superiore a L. 1.600.000 o comprendente redditi diversi da quelli di lavoro per un ammontare superiore a L. 600.000; quando sussistano iscrizioni separate per altri componenti della famiglia del richiedente, i limiti suindicati si riferiscono alla somma degli imponibili, e rispettivamente dei redditi diversi da quelli di lavoro, di pertinenza di tutti i componenti.

Le esclusioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo si applicano anche quando il coniuge non separato legalmente si trovi nelle condizioni suindicate.

Art. 4.

Gli Istituti autonomi per le case popolari che avranno curato la costruzione degli alloggi pubblicheranno, almeno sei mesi prima del termine contrattuale di ultimazione dei lavori, appositi bandi di concorso mediante affissione di manifesti murali nei comuni in cui sorgono gli edifici e ne daranno comunicazione alla stampa locale.

Art. 5.

Il bando di concorso dovrà indicare:

*a*) i requisiti richiesti dalle presenti norme;

*b*) il termine per la presentazione delle domande, che deve essere fissato in modo che intercorrano almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;

*c*) l'elenco dei documenti che devono essere allegati alla domanda per dimostrare il possesso dei succitati requisiti e di quelli afferenti il diritto all'attribuzione del punteggio ai sensi del successivo art. 7;

*d*) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero ed il numero dei rispettivi vani;

*e*) la misura approssimativa dell'ammontare dei canoni.

Le domande saranno presentate esclusivamente alla segreteria del comune in cui sorgono le costruzioni.

Art. 6.

Per l'assegnazione degli alloggi è competente, per ogni comune in cui sorgono le costruzioni, una commissione nominata dal consiglio comunale e così composta:

*a*) sindaco del comune o un suo delegato, presidente;

*b*) due consiglieri comunali, di cui uno espresso dalle minoranze;

*c*) presidente dell'istituto autonomo per le case popolari che ha curato la realizzazione o un suo delegato;

*d*) tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari, designati per il tramite dell'ufficio del lavoro e scelti fra quelli indicati dalle più rappresentative associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;

*e*) un funzionario dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, designato dall'assessore.

Il servizio della segreteria della commissione è svolto dal segretario del comune o da altro funzionario della stessa amministrazione.

Art. 7.

La commissione provvede alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi in base ai punteggi predeterminati in relazione ai vari titoli di preferenza.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge, da predisporsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, si provvederà alla determinazione dei punteggi in modo da assicurare un'adeguata preferenza a favore dei lavoratori che siano costretti a disagevoli spostamenti giornalieri per recarsi ai posti di lavoro.

Art. 8.

Contro le determinazioni della commissione di cui all'art. 6 della presente legge è ammesso ricorso da parte degli interessati

entro quindici giorni dalla data di notificazione, alla commissione regionale costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:

a) assessore ai lavori pubblici, presidente;

b) un funzionario direttivo dell'assessorato dei lavori pubblici, designato dall'assessore;

c) un funzionario direttivo dell'assessorato del lavoro, designato dall'assessore;

d) tre rappresentanti delle categorie degli assegnatari, designati per il tramite dell'ufficio del lavoro dalle più rappresentative associazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale;

e) un consigliere provinciale per ogni provincia, designato dal rispettivo consiglio provinciale;

f) due esperti in materie giuridico-amministrative, nominati dalla Giunta regionale.

I componenti le commissioni comunali non possono far parte della commissione regionale.

Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici.

Le decisioni della commissione regionale devono essere adottate in via definitiva entro sessanta giorni dalla data di presentazione dei ricorsi.

Art. 9.

Per le finalità indicate nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1969, un nuovo limite di impegno di L. 200 milioni.

La concessione e l'erogazione dei contributi saranno effettuate con le modalità stabilite dalla citata legge.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1967, n. 27.

Le annualità relative al primo comma del presente articolo saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 1988.

La spesa di L. 200 milioni relativa all'esercizio finanziario 1969 fa carico al capitolo 557 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo e quella relativa agli esercizi dal 1970 al 1988 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Lo stanziamento di detto capitolo 557 viene elevato da L. 200 milioni a L. 400 milioni mediante prelevamento del relativo importo di L. 200 milioni dall'apposito fondo iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969 (rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1969, il limite di impegno di L. 500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1969 al 2003.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969, al titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI, è istituito il capitolo 559 con la denominazione: « Contributi annui costanti per 35 anni nella misura massima del 6 % della spesa riconosciuta ammissibile a favore degli istituti autonomi per le case popolari della regione per la costruzione di alloggi a carattere popolare ed economico che non fruiscono di alcun contributo statale, da assegnare a famiglie o persone disagiate » e con lo stanziamento di L. 500 milioni, cui si provvede mediante storno dello stesso importo dal capitolo 501 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1969.

La spesa di L. 500 milioni relativa all'esercizio finanziario 1969 fa carico al succitato capitolo 559 e quella relativa agli esercizi finanziari dal 1970 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La variazione dello stanziamento al capitolo 501 viene conseguentemente apportata nell'elenco n. 1 approvato con l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1968, n. 41.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 luglio 1969

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1969, n. 16.

**Provvedimenti a favore del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella Regione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 24 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale delle carriere direttiva e di concetto dei ruoli delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, già classificate di quarta classe, che abbia maturato una anzianità complessiva di servizio non inferiore a venti anni nella carriera direttiva ed a venticinque anni in quella di concetto, è ammesso — anche in soprannumero — alle promozioni alle qualifiche di capo reparto e, rispettivamente, di primo segretario o di primo ragioniere, da effettuarsi mediante scrutinio per merito assoluto.

La disposizione di cui al comma precedente può trovare applicazione per non più di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e per una sola volta.

Art. 2.

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale statale dei ruoli di ragioneria degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, alla data dell'approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale, in base a provvedimenti delle giunte camerali, regolarmente approvati, eserciti le funzioni di capo della ragioneria camerale, può essere collocato — a domanda — nei ruoli camerali, con l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza e con la qualifica di vice ragioniere capo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 luglio 1969

**BERZANTI**

**(7360)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.